


VALUTARE LE POLITICHE PUBBLICHE

GLI SVILUPPI IN FRANCIA

SERVIZIO PER LA QUALITÀ
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità
amministrativa e per l'analisi
d'impatto degli atti in itinere*



NOTA DI LETTURA

La revisione costituzionale del 2008. - Costituzionalizzazione di una nuova funzione del Parlamento: la valutazione delle politiche pubbliche. - Le diverse scelte organizzative di Senato ed Assemblea Nazionale. - Presso l'Assemblea Nazionale, un organo *ad hoc*: il Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche. - Sua composizione, attività (tra cui il vaglio delle analisi di impatto rese dal Governo), metodo di lavoro.

In allegato: criteri proposti dal Comitato, per l'esame delle analisi di impatto governative.

In Francia, la Costituzione (risalente al 1958) della Quinta Repubblica è stata oggetto di una articolata revisione, realizzata con la legge costituzionale n. 2008-724, del 23 luglio 2008.

Questa revisione non è stata né la prima (se ne erano già avute ventidue - delle quali poco più della metà nell'ultimo decennio) né la più penetrante (tale permase l'introduzione nel 1962 dell'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica).

E' stata di contro la più estesa, investendo circa metà degli articoli della Carta.

Siffatta rivisitazione ha mosso lungo alcune direttrici, perseguendo gli obiettivi di:

- un più definito inquadramento costituzionale dei poteri del Presidente della Repubblica;
- *una valorizzazione e rafforzamento del ruolo e delle funzioni del Parlamento;*
- un aggiornamento della tutela dei diritti dei cittadini nonché di alcune istituzioni di garanzia.

Si punta così a una "modernizzazione delle istituzioni della Quinta Repubblica" (com'è il titolo di questa legge costituzionale), che razionalizzi ed equilibri l'evoluzione intervenuta nella forma di governo.

La forma di governo francese - correntemente definita quale semi-presidenziale - ha registrato un processo di 'presidenzializzazione', dall'*imprintig* degaulliano sino ai tempi più recenti nei quali si fanno valere alcuni effetti delle riforme del 2000-2001. Queste hanno ridotto la durata del mandato presidenziale da sette a cinque anni - durata così coincidente con la legislatura parlamentare - e anteposto le elezioni presidenziali rispetto a quelle della rappresentanza parlamentare, le quali seguono entro breve tempo. Talché le elezioni presidenziali dispiegano (o possono dispiegare) un effetto di traino rispetto alle elezioni parlamentari,

annettendo a sé le grandi scelte degli elettori sul programma politico e sospingendo le elezioni parlamentari a mera dotazione degli strumenti con i quali possa essere realizzato in Parlamento il programma *del* Presidente, messo in opera dal Governo, da quegli (innanzi) nominato.

Se già prima delle riforme del 2000-2001 alcune voci autorevoli della dottrina d'oltralpe avevano definito quella forma di governo alla stregua di "ultrapresidenziale" (Vedel) - salvo le fasi, rivelatesi invero problematiche se non debilitanti, della *cohabitation* (quando Presidente della Repubblica e Primo ministro appartengono a coalizioni politiche giustapposte di maggioranza e opposizione) - si comprende come, tra gli obiettivi della revisione costituzionale del 2008, potesse figurare il rafforzamento del Parlamento.

La valorizzazione del Parlamento è perseguita dalla revisione costituzionale del 2008 agendo su più versanti (quali: le risoluzioni; la documentazione posta a corredo dei disegni di legge d'iniziativa governativa, quale condizione per la loro presentazione; il testo dei disegni di legge su cui svolga la discussione in Assemblea; la formazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea; la costituzionalizzazione delle commissioni d'inchiesta).

Uno specifico ambito di revisione è stato il potenziamento delle funzioni in senso lato di *controllo* del Parlamento (anche con l'ausilio di adeguati organi tecnici) sul Governo.

Per questo riguardo, il novellato articolo 24 della Costituzione stabilisce (al comma 1; in corsivo la modifica introdotta): "Il Parlamento vota le leggi. Controlla l'azione del Governo. *Valuta le politiche pubbliche*".

Il novellato articolo 48 Costituzione stabilisce (al comma 4) che una settimana di seduta su quattro sia riservata da ciascuna Assemblea "al controllo dell'azione del Governo e alla valutazione delle politiche pubbliche".

Il novellato articolo 47-2 prevede espressamente (al comma 1) un ruolo della Corte dei conti ausiliario rispetto al Parlamento nell'esercizio dell'attività di valutazione ("La Corte dei conti assiste il Parlamento nel controllo dell'azione del Governo. Essa assiste il Parlamento e il Governo nel controllo dell'esecuzione delle leggi di finanza e dell'applicazione delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale e nell'attività di valutazione delle politiche pubbliche").

Il novellato articolo 51-2 prevede che, per l'esercizio delle missioni di controllo e di valutazione delle politiche pubbliche, all'interno di ciascun

ramo del Parlamento possano istituirsi commissioni d'inchiesta, per raccogliere informazioni a quel fine.

La valorizzazione del ruolo conoscitivo e di controllo del Parlamento francese punta molto, dunque, sul momento della *valutazione delle politiche pubbliche*.

La revisione costituzionale del 2008 scandisce - in modo inedito, per quella Costituzione - le istanze del controllo e della valutazione delle politiche pubbliche, da parte del Parlamento.

L'*attuazione* che ne è stata data, differisce tra i due rami del Parlamento.

Presso il *Senato* francese, non si è ritenuto di istituire nuovi organi o strutture, talché quelle funzioni sono poste in capo alla Commissioni permanenti.

E' stato modificato (con risoluzione adottata il 2 giugno 2009) un articolo del Regolamento (art. 40), sì da esplicitare che "le commissioni permanenti assicurano l'informazione del Senato e realizzano, nelle materie di loro competenza, il controllo dell'azione del Governo, la valutazione delle politiche pubbliche e il monitoraggio dell'applicazione delle leggi".

Per la valutazione in materia di finanza pubblica e di sicurezza sociale, è tenuta esclusiva la competenza rispettivamente della Commissioni finanze e della Commissione affari sociali.

Presso l'*Assemblea Nazionale*, è stata compiuta diversa scelta organizzativa, con la creazione di un organo *ad hoc*.

Si tratta del *Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche*, disciplinato da nuove specifiche disposizioni, introdotte nel Regolamento di quella Camera.

Altri organi (tra i quali l'Ufficio parlamentare di valutazione della legislazione e l'Ufficio parlamentare di valutazione delle politiche della salute) sono stati invece soppressi, dalla *legge n. 2009-689 del 15 giugno 2009*.

Invero, assai peculiare per un lettore italiano è l'intarsio tra legge costituzionale, legge organica (che è fonte, nell'ordinamento francese, sovraordinata alla legge ordinaria), legge ordinaria, regolamento parlamentare, che si viene ad instaurare: ma è profilo su cui non vale qui soffermarsi.

Quel che rileva è come, presso l'Assemblea nazionale, sia il Comitato di valutazione e di controllo il nuovo protagonista atteso, per l'esercizio delle correlative funzioni indicate dalla revisione costituzionale del 2008.

A seguito della revisione costituzionale, il *Regolamento dell'Assemblea Nazionale* è stato modificato (con risoluzione n. 212 del 27 maggio 2009).

Tra le modifiche, figura l'inserimento di alcuni articoli: 146-2, 146-3, 146-4, 146-5, 146-6, 146-7.

Essi istituiscono il **Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche** e ne disciplinano la composizione e l'attività.

La composizione. Il Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche si compone di membri, alcuni di diritto, altri designati dai Gruppi parlamentari.

Sono *membri di diritto*: il Presidente dell'Assemblea (che presiede il Comitato); i presidenti delle Commissioni permanenti e della Commissione degli affari europei (i quali possono farsi sostituire da un membro dell'Ufficio di presidenza della Commissione di appartenenza); il relatore generale della Commissione finanze; il presidente (o il primo vicepresidente) dell'Ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche; il presidente della delegazione parlamentare per i diritti delle donne e le pari opportunità; i presidenti dei Gruppi (i quali possono farsi sostituire).

I membri di diritto attualmente sono diciassette (considerato che le Commissioni permanenti sono otto e i Gruppi parlamentari sono quattro).

Vi sono poi *membri di designazione dei Gruppi*. Essi sono quindici.

Per bilanciare la netta prevalenza di esponenti della maggioranza tra i membri di diritto, più numerosi sono i membri di designazione parlamentare appartenenti a Gruppi di opposizione (attualmente, dieci su quindici).

La complessiva composizione del Comitato deve essere infatti tale - secondo prescrizione del Regolamento - da rispecchiare la configurazione politica dell'Assemblea.

Disposizione regolamentare disciplina, del Comitato, la composizione dell'Ufficio di presidenza.

Le funzioni. Il Comitato realizza - di propria iniziativa o su domanda di una Commissione permanente - una *valutazione su politiche pubbliche* il cui raggio d'azione oltrepassi l'ambito di competenza di una singola Commissione.

La valutazione condotta si estrinseca in un rapporto conclusivo. Le raccomandazioni del Comitato (che non possono avere significato di indirizzo o ingiunzione al Governo, ha precisato il Consiglio costituzionale) sono trasmesse al Governo, il quale risponde entro tre mesi. La risposta dei ministri è discussa in Assemblea nella settimana del mese

dedicata (*ex* articolo 48 della Costituzione, dopo la revisione del 2008) al controllo dell'azione del Governo e alla valutazione delle politiche pubbliche.

Sei mesi dopo la pubblicazione del rapporto di valutazione, i relatori suoi autori presentano al Comitato un ulteriore rapporto, sul seguito ed attuazione delle conclusioni del primo rapporto.

Ancora: al Comitato affluiscono, per sua informazione, le conclusioni cui siano giunte le procedure attivate dalle singole Commissioni a fini conoscitivi (e siffatte conclusioni possono essere presentate oralmente, al Comitato, dai medesimi relatori presso le Commissioni).

Ulteriori funzioni del Comitato sono la *disamina* (su richiesta) *dell'analisi di impatto* posta dal Governo a corredo di un disegno di legge di sua iniziativa (sul punto v. *infra*) nonché la *valutazione preliminare* (ove prevista, ai sensi di specifica disposizione del Regolamento) *degli emendamenti d'iniziativa parlamentare*.

Il Comitato può infine formulare proposte alla Conferenza dei presidenti (l'organo programmatico dei lavori dell'Assemblea) circa l'ordine del giorno della settimana del mese dedicata al controllo dell'azione del Governo e alla valutazione delle politiche pubbliche. Può proporre, in particolare, lo svolgimento di dibattiti (che si concludono senza voto) sui propri rapporti di valutazione o sulle conclusioni delle procedure conoscitive attivate dalla Commissioni.

Il metodo di lavoro. Il Comitato - il quale definisce il proprio regolamento interno - opera secondo il metodo della programmazione e del coinvolgimento *bipartisan*.

Il programma di lavoro è annuale, e determina il numero e l'oggetto delle valutazioni da realizzare.

Ciascun Gruppo può far iscrivere di diritto nel programma uno studio di valutazione (purché rientrante nella competenza del Comitato) per sessione ordinaria.

I relatori sugli studi di valutazione sono sempre due, uno dei quali esponente di un Gruppo di opposizione.

Ai lavori del Comitato dedicati ad uno studio di valutazione possono partecipare uno o più componenti della Commissione interessata, considerato l'oggetto di indagine. Anche tra tali partecipanti possono essere designati i relatori.

Per condurre le valutazioni, i relatori possono avvalersi di esperti esterni (non però se posti sotto la responsabilità del Governo, ha puntualizzato il Consiglio costituzionale: ma su questo v. *infra*).

Il mandato dei relatori cessa trascorsi dodici mesi dalla loro designazione.

Dell'analisi di impatto. Su richiesta (della Commissione competente per materia o del Presidente dell'Assemblea), il Comitato dà parere sull'analisi di impatto, quale condotta dal Governo e allegata ai disegni di legge di sua iniziativa.

L'analisi di impatto della regolazione fece il suo ingresso nell'ordinamento francese, in via sperimentale, a metà degli anni Novanta.

A lungo essa ha ricevuto un'applicazione esitante, se non malferma. Tuttavia la *legge organica n. 2009-403 del 15 aprile 2009* ha inteso 'rilanciarla'.

Anche questa legge costituisce un seguito della revisione costituzionale del 2008, la quale, nel modificare alcuni articoli della Carta (relativamente alle risoluzioni, alle condizioni per la presentazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa, al diritto di emendamento), demandava la disciplina attuativa appunto ad una legge organica.

La rilevanza delle previsioni di tale legge è avvalorata dal fatto che la mancata rispondenza alle condizioni che essa pone per la presentazione dei disegni di legge di iniziativa governativa, ne preclude l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Siffatta mancata rispondenza è rilevata dalla Conferenza dei presidenti. In caso di disaccordo tra la Conferenza dei presidenti e il Governo, essi possono adire il Consiglio costituzionale (che decide entro otto giorni). Così prevede il novellato articolo 39, comma 4 della Costituzione.

Ebbene, la citata legge organica attuativa prevede, tra le condizioni perché un disegno di legge possa essere presentato dal Governo, l'analisi di impatto (*étude d'impact*).

Il Governo è esentato dall'obbligo di allegare l'analisi di impatto, solo con riguardo ad alcune tipologie di disegni di legge (di revisione costituzionale; di legge di finanza; di finanziamento della sicurezza sociale; di programmazione; di proroga degli stati di crisi; di autorizzazione ad emettere ordinanze governative).

E' ancora la legge organica del 2009 (così come 'filtrata' dal Consiglio costituzionale, con decisione n. 2009-579 del 9 aprile 2009: le leggi organiche sono infatti promulgate previa dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del Consiglio costituzionale) a prevedere il contenuto necessario dell'analisi di impatto.

Questa definisce gli obiettivi perseguiti dal disegno di legge, censisce le opzioni possibili ed espone i motivi dell'introduzione di nuove disposizioni.

In particolare, sono valutate le conseguenze economiche, finanziarie, sociali e ambientali, così come i costi e benefici finanziari attesi dalla disposizioni proposte per ciascuna categoria di amministrazioni pubbliche e di persone fisiche e morali interessate, indicando il metodo di calcolo adottato.

Insieme, sono valutati altri profili (come le connessioni con il diritto comunitario, o la progettata applicazione nell'ordinamento interno). Una forma semplificata e specifica di stima degli effetti è prevista per i disegni di legge recanti ratifica di trattati internazionali.

L'eventuale misconoscimento delle condizioni prescritte per l'iniziativa legislativa governativa, è constatato dalla Conferenza dei presidenti, entro dieci giorni dalla presentazione del disegno di legge.

E' dunque entro questo breve lasso di tempo che il Comitato può, se richiesto, rendere parere (alla Commissione competente per materia e, insieme, alla Conferenza dei presidenti) sull'analisi di impatto resa dal Governo.

Il Comitato può anche, a certe condizioni, esser chiamato a rendere analogo parere sulle conseguenze di un emendamento d'iniziativa parlamentare.

Disposizione del Regolamento prevede che l'analisi di impatto, presentata dal Governo unitamente al disegno di legge, sia resa pubblica, anche in via elettronica sì da raccogliere tutte le osservazioni che possano essere formulate da parte dei cittadini (delle quali può esser data menzione, nella relazione sul disegno di legge infine presentata dalla Commissione competente per materia).

Sui criteri di controllo delle analisi di impatto allegate ai disegni di legge d'iniziativa governativa, il Comitato ha svolto un dibattito conclusosi con l'approvazione di un rapporto (n. 2094, depositato il 19 novembre 2009).

Questo reca, in appendice, una sorta di rapido *vademecum*, che schematizza e sintetizza i criteri alla cui stregua condurre la disamina delle analisi di impatto. Si è ritenuto di riprodurlo di seguito, a conclusione della presente nota di lettura.

La revisione costituzionale del 2008, si è ricordato, costituzionalizza una funzione di valutazione delle politiche pubbliche, in capo al Parlamento.

A seguito di questa nuova previsione costituzionale, si è innescato un processo di attuazione, caratterizzato dall'intreccio di disposizioni di legge organica, di legge ordinaria, di regolamento parlamentare.

In qualche misura co-protagonista è risultato il Consiglio costituzionale, chiamato a scrutinare in via preventiva così la legge organica come la modificazione regolamentare con le sue decisioni n. 579 e n. 581 del 2009. Esse hanno inciso sull'originario impianto attuativo proposto, facendo valere vuoi una riserva di legge (rispetto al regolamento parlamentare) vuoi il principio di separazione dei poteri (nei rapporti tra attività del Parlamento e del Governo).

Sia per completare (con uno strumento giuridico che il Consiglio costituzionale possa ritenere appropriato) il disegno attuativo circa la valutazione delle politiche pubbliche da parte del Parlamento, sia per dare attuazione all'altra innovazione costituzionale relativa alla assistenza della Corte dei Conti rispetto a tale valutazione, una ulteriore legge (ordinaria) è stata da ultimo discussa, prima presso l'Assemblea Nazionale, poi presso il Senato (quivi nell'aprile 2010: *proposition de loi* n. 235).

Questa iniziativa tende "a rinforzare i mezzi del Parlamento in materia di controllo dell'azione del Governo e di valutazione delle politiche pubbliche", come recita il suo titolo.

Essa mira a far sì che le istanze parlamentari preposte in via permanente al controllo e alla valutazione (e quindi, presso l'Assemblea Nazionale, in primo luogo il Comitato) possano audire le persone che esse ritengano (su questo profilo, effetti limitativi erano scaturiti dallo scrutinio del Consiglio di Stato sulle modifiche regolamentari del 2009).

E' inoltre disciplinata l'attivazione da parte parlamentare dell'assistenza della Corte dei Conti (introdotta dal nuovo articolo 47-2 della Costituzione), prevedendo al contempo un 'filtro' da parte dei Presidenti di Assemblea Nazionale e Senato sulle richieste parlamentari di attivarla, onde evitare un flusso di richieste soverchiante i mezzi della Corte dei Conti.

Conclusivamente, può rilevarsi come la *valutazione delle politiche pubbliche* sia attività cui la revisione costituzionale del 2008 annette rilevanza, ai fini della valorizzazione e ammodernamento del ruolo del Parlamento.

Attraverso un complesso lavoro attuativo, regole procedure strumenti sono stati approntati. L'esperienza a venire consentirà di vagliarne il rendimento e il grado di successo.

ALLEGATO

CRITERI PROPOSTI PER ESAMINARE LE ANALISI DI IMPATTO GOVERNATIVE

Estratto da:

Comitato di valutazione e di controllo delle politiche pubbliche, *Rapporto di informazione sui criteri di controllo delle analisi di impatto poste a corredo dei disegni di legge d'iniziativa governativa*, redatto da C.Goasguen e J.Mallot, registrato presso la Presidenza dell'Assemblea Nazionale il 19 novembre 2009 (XII legislatura, n. 2094).

- 1) Diagnostica e giustificazione dell'azione regolatoria.
- 2) Definizione degli obiettivi.
- 3) Opzioni possibili e necessità di legiferare.
- 4) Presentazione e analisi dell'impatto delle disposizioni proposte.
- 5) Consultazioni.
- 6) Attuazione, monitoraggio, valutazione dell'intervento.

1) Diagnostica e giustificazione dell'azione regolatoria

1.1. Presentazione del problema da risolvere.

Dimostrazione dell'esistenza di una situazione problematica. Qual è il problema da risolvere?

- 1.1.1. Descrizione del problema e della sua estensione.
- 1.1.2. Numero di persone coinvolte nella situazione considerata.
- 1.1.3. Descrizione delle cause del problema.
- 1.1.4. Identificazione degli attori
- 1.1.5. Principali nessi esplicativi che permettono di comprendere la situazione.
- 1.1.6. Descrizione del contesto politico-istituzionale.

1.2. Giustificazione dell'intervento.

Dimostrazione del carattere necessario di un intervento. Perché tentare di risolvere il problema oggi?

- 1.2.1. Cosa accadrebbe se non vi fosse intervento pubblico?
- 1.2.2. Per quale riguardo la situazione tende a divenire un problema pubblico?
- 1.2.3. Perché l'autorità pubblica dev'essere attivata?
- 1.2.4. Descrizione dei fattori chiave di riuscita o d'insuccesso.

2) Definizione degli obiettivi

2.1. Descrizione della situazione alla quale si intende pervenire e degli obiettivi correlati.

- 2.1.1. Cosa si deve fare? Quali sono le finalità?

2.1.2. Definizione della situazione cui si intende pervenire.
<p>2.2. Presentazione dell'intervento. Descrizione delle modalità secondo cui la realizzazione dell'intervento conduce alla nuova situazione.</p> <p>2.2.1. Quali mezzi saranno mobilitati in funzione di ciascuna opzione? 2.2.2. Quali saranno le realizzazioni dirette di ciascuna opzione? 2.2.3. Come queste realizzazioni dirette produrranno gli effetti attesi?</p>
<p>2.3. Presentazione degli obiettivi associati all'intervento. Esame degli obiettivi, in ragione dei seguenti interrogativi:</p> <p>2.3.1. Quali sono gli obiettivi intermedi? 2.3.2. Come sono articolati rispetto agli obiettivi strategici? 2.3.3. Il perseguimento degli obiettivi strategici potrà essere monitorato? 2.3.4. Gli obiettivi e le realizzazioni che sono loro associate sono "SMART" (specifici, misurabili, accettati, realisti, delimitati nel tempo)?</p>
<p>2.4. Condizioni chiave per il successo.</p> <p>2.4.1. La riuscita dipende totalmente dall'azione dell'attore dell'intervento? 2.4.2. Se diversamente: dipende da altri attori, quali, in quale misura? 2.4.3. Dipende da elementi di contesto, quali, in quale misura?</p>

3) Opzioni possibili e necessità di legiferare

3.1. Elenco delle opzioni.
<p>3.2. Grado con il quale ciascuna opzione contribuisce alla soluzione del problema. Analisi di ciascuna opzione. Bilancio dei vantaggi e degli inconvenienti di ciascuna opzione. Contributo di ciascuna opzione ai risultati.</p>
<p>3.3. Presentazione delle ragioni che hanno condotto alla scelta dell'opzione proposta con il disegno di legge. Criteri di scelta della migliore opzione: presentazione e spiegazione dei criteri adottati. Gerarchia dei criteri di scelta per ordine decrescente in ragione della natura del problema posto e delle sue implicazioni. Necessità di legiferare: applicazione dei criteri. Messa in evidenza della opzione proposta. In cosa risiede la superiorità dell'intervento legislativo proposto? Punti a favore e limiti della opzione proposta: questa contribuisce alla soluzione integrale del problema posto? Quali sono i punti forti e quali i punti deboli? Altre azioni sono auspicabili per una efficacia massima?</p>
<p>3.4. Promemoria delle opzioni possibili, alternative a quella proposta con il disegno di legge. Elenco delle opzioni possibili. Opzioni da esaminare in via obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opzione dello <i>statu quo</i>, formalizzata al momento della definizione degli obiettivi; • cessazione degli interventi esistenti. <p>Opzioni alternative alla soluzione legislativa, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adattamento della regolamentazione; • semplificazione della regolamentazione; • rafforzamento o riorganizzazione dei mezzi messi in atto per l'applicazione della

- regolamentazione in vigore;
- sforzo di comunicazione e d'informazione;
 - libera azione degli utenti e degli operatori, unitamente a raccomandazioni;
 - messa in rete degli utenti, operatori o attori;
 - ricorso alla mediazione;
 - incoraggiamento a certificazioni private da parte di imprese od organismi professionali;
 - redazione di un codice di buona condotta negoziato con un settore professionale o negoziazione di convenzioni tra partners;
 - incentivi fiscali;
 - regolazione da parte di un'autorità amministrativa indipendente e autoregolazione;
 - combinazione di due o più strumenti sopra ricordati.

4) Presentazione e analisi degli impatti delle disposizioni proposte

4.1. Censimento e analisi degli impatti.

Per ciascun tipo di impatto, dovrebbero essere distinti breve, medio e lungo termine.

4.1.1. Impatti economici, in particolare:

- funzionamento del mercato;
- concorrenza;
- imprese;
- piccole e medie imprese;
- privati;
- ricerca e innovazione;
- territori;
- competitività dell'economia nazionale;
- ambiente macroeconomico.

4.1.2. Impatti sociali, in particolare:

- impiego e mercato del lavoro;
- integrazione sociale e protezione di gruppi particolari;
- parità di trattamento e di opportunità;
- libertà pubbliche;
- *governance*, partecipazione del pubblico, trasparenza;
- sanità pubblica.

4.1.3. Impatti ambientali, in particolare:

- clima;
- trasporto ed energia;
- qualità dell'aria;
- biodiversità, flora, fauna, e paesaggio;
- qualità dell'acqua e risorse idriche;
- qualità dei suoli e risorse;
- utilizzazione dei suoli;
- risorse rinnovabili e non rinnovabili;
- impatti ambientali delle imprese e dei consumatori;

<ul style="list-style-type: none"> - produzione di rifiuti/riciclaggio; - rischi ambientali; - benessere animale; - ambiente internazionale.
<p>4.1.4. Impatti giuridici, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza giuridica; - intelligibilità/accessibilità del diritto; - diritto europeo ed internazionale; - contenzioso.
<p>4.1.5. Impatti sulle amministrazioni, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manodopera; - assegnazione del personale; - formazione; - formalità amministrative; - controlli; - altre amministrazioni.
<p>4.1.6. Impatto sulla giustizia, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenzioso; - popolazione carceraria.
<p>4.2. Condizioni di applicazione nelle collettività d'oltremare.</p>
<p>4.3. Analisi distribuzionale. Quali sono i pubblici destinati verosimilmente a trarre profitto dalla riforma (e perché)? Quali sono i pubblici destinati a subire le conseguenze della riforma (e perché)?</p>
<p>4.4. Analisi di <i>budget</i>. Quali sono gli importi dedicati all'intervento proposto? Quali sono le economie o il riposizionamento di crediti attesi dalla riforma proposta? Qual è il costo della riforma proposta, nel periodo di prima attivazione, indi a regime? Qual è l'impatto sui bilanci delle collettività territoriali? Qual è l'impatto sul bilancio di altri operatori pubblici? Qual è l'impatto globale sull'impiego pubblico, nello Stato e nelle altre amministrazioni pubbliche? Per lo Stato, le collettività territoriali, gli altri operatori pubblici (come gli enti pubblici), è possibile precisare l'impatto sul bilancio in un quadro pluriennale?</p>
<p>4.5. Analisi di rischio. Quali sono i rischi connessi all'opzione prescelta? E possibile identificare effetti perversi? Quali sono le misure prese per prevenire i rischi negativi più importanti, ridurli, limitarli? Tipi di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di disponibilità (nullo, debole, medio, elevato...); - rischio legato alla domanda; - rischi economici; - rischi ambientali; - rischi di finanziamento; - rischi legislativi; - rischi operativi; - rischi politici; - rischi tecnologici;

- rischi di volume.
4.6. Attuazione. - dispositivo di esecuzione dell'opzione proposta; - unità amministrative implicate nella attuazione; - modalità di gestione per l'attuazione; - calendario indicativo; - modalità di monitoraggio e valutazione prospettabili.
4.7. Vantaggi e inconvenienti dell'opzione proposta. Censimento dei principali vantaggi e inconvenienti.
Conclusioni. Quale giudizio può essere reso in via generale sulla fattibilità dell'opzione proposta?

5) Consultazioni

Consultazioni obbligatorie
Consultazioni non obbligatorie

6) Attuazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento

6.1. Monitoraggio di gestione
6.2. Monitoraggio di performance - A quale programma, a quale azione è da ricondurre la riforma proposta? - Se la riforma rappresenta una parte determinante dei crediti del programma, è stato considerato se in tal modo si vada a incidere su un obiettivo del programma? - Se sì, è possibile tener fermo un obiettivo della fase 2 in questa prospettiva? - Se sì, quali sono gli indicatori prospettati (di qualità del servizio, di efficacia socioeconomica, di efficienza)?
6.3. Dispositivo di valutazione - La valutazione della riforma è stata progettata? - Entro quale termine una valutazione potrebbe essere resa? - Quale forma potrebbe assumere? Una relazione del Governo al Parlamento è stata considerata?

XVI legislatura, fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

n. 1

I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura (maggio 2008)

n. 2

La semplificazione normativa (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

n. 3

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' (giugno 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 4

Tagliar leggi con decreto-legge (giugno 2008)

n. 5

Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito (luglio 2008)

n. 6

Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

n. 7

Stato-Regioni e qualità della regolamentazione (settembre 2008; in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)

n. 8

Novità in tema di analisi tecnico-normativa (settembre 2008)

n. 9

La semplificazione nella legge n. 133 del 2008 (ottobre 2008)

n. 10

Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082 (ottobre 2008)

n. 11

Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione (novembre 2008)

n. 12

Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione (novembre 2008)

n. 13

AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas (dicembre 2008)

n. 14

Ancora un decreto-legge per abrogare leggi (dicembre 2008)

n. 15

Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008 (febbraio 2009)

(SEGUE IN QUARTA DI COPERTINA)

XVI legislatura, fascicoli pubblicati
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

(SEGUE DALLA TERZA DI COPERTINA)

n. 16

Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole) (febbraio 2009)

n. 17

Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia (marzo 2009)

n. 18

Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento? (marzo 2009)

n. 19

Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia" (marzo 2009)

n. 20

Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008) (aprile 2009)

n. 21

Istruttoria degli atti normativi entro il Governo (aprile 2009)

n. 22

AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (su: concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare) (maggio 2009)

n. 23

Qualità della normazione ed ordinamenti regionali (maggio 2009)

n. 24

Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009 (giugno 2009)

n. 25

Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi') (luglio 2009)

n. 26

Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi (ottobre 2009)

n. 27

Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi (novembre 2009)

n. 28

Enti di ricerca: tra riordino e 'taglia-enti' (novembre 2009)

n. 29

Decreto legislativo 'salva-leggi': raffronto con il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione (dicembre 2009)

n. 30

Codificazioni in corso: ordinamento militare e attività agricola (febbraio 2010)

n. 31

Riassetto normativo, codificazione, delegificazione (marzo 2010)

n. 32

Valutare le politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia (aprile 2010)